

DECRETO DEL DIRIGENTE

del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”

Oggetto: **Settore FALQ – D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017 - Utilizzo non professionale di piante, legname e legno d’imballaggio “specificati” di zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche ai sensi della Decisione di Esecuzione UE 2015/893. Sig. Pasquali Luigino residente in via Madonnetta n. 38 – Francavilla d’Ete (FM). Anno 2023.**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni” al dott. Andrea Bordoni;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Sandro Nardi.

DECRETA

- di confermare al sig. Pasquali Luigino residente in via Madonnetta n. 38, Francavilla d’Ete (FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017, la possibilità di utilizzo per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico) di legname specificato derivante da piante dei generi botanici *Ulmus spp.* a dimora nel foglio 3 particelle 2 – 87 – 575 – 525 nel Comune di Francavilla d’Ete (FM) e nel foglio 136 particelle 11 e 44 nel Comune di Fermo (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- di stabilire che le attività di spostamento del suddetto legname, dai luoghi di origine a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente decreto;



- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e
Qualità delle produzioni"

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Regolamento di esecuzione UE 2019/2072;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702;
- Decisione di Esecuzione UE 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 09.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017;
- D.D. ASSAM n. 165 del 14.06.2022;
- D.D. ASSAM P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".



L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

- Il Regolamento UE 2016/2031 ha stabilito i criteri per la valutazione dei rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali ed ha previsto le misure per ridurre i suddetti rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali con il Regolamento di esecuzione UE 2019/2072.
- Il Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, include le funzioni di accertamento della presenza di organismi nocivi alle piante che sono state conferite, ai sensi del D.Lgs. 02.02.2021 n. 19, ai Servizi fitosanitari regionali nella qualità di autorità deputate alla sorveglianza fitosanitaria del territorio di competenza.
- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione poiché la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- La Decisione di Esecuzione UE 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo.
- La Regione Marche, a seguito dell'accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 09.10.2015 ha approvato le misure ufficiali del S.F.R. di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname specificato nella regione Marche adeguando il piano d'azione regionale alle disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.
- Il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017, in ottemperanza alla citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893, ha approvato le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali "specificati" sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, è stata regolata la possibilità di utilizzare, da parte di soggetti pubblici o privati, piccoli quantitativi di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, in attività non professionali purché tale uso sia stato comunicato preventivamente al SFR al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie indagini fitosanitarie volte a scongiurare il rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante.
- Il D.D. AMAP P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022 di revoca e sostituzione del D.D. ASSAM n. 165 del 14.06.2022 ha stabilito e dichiarato le zone delimitate, comprensive di zone infestate e di zone cuscinetto, per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche con le pertinenti misure fitosanitarie che devono essere applicate.

Preso atto della comunicazione del sig. Pasquali Luigino residente in via Madonnetta n. 38, Francavilla d'Ete (FM), di utilizzo in attività non professionali di legname "specificato", destinato a combustibile domestico.

Considerato che dalle istruttorie documentale e tecnica, depositate agli atti dell'ufficio, questo Servizio



Fitosanitario regionale ha:

- appurato che il legname oggetto della suddetta comunicazione deriva da piante del genere botanico *Ulmus spp.*, a dimora nel foglio 3 particelle 2 – 87 – 575 - 525, nel Comune di Francavilla d'Ete (FM) e nel foglio 136 particelle 11 e 44 nel Comune di Fermo (FM) sulle quali, all'ispezione visiva, è stata verificata l'assenza di sintomi attribuibili ad *Anoplophora glabripennis* Motschulsky;
- rilevato che le piante del genere botanico *Ulmus spp.*, oggetto della suddetta comunicazione non sono soggette, ai sensi della Decisione di esecuzione UE 2015/893, a misure fitosanitarie di abbattimento e distruzione del legname di risulta;
- preso atto che il sig. Pasquali Luigino ha manifestato l'intenzione di utilizzare, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), il legname derivante dalle piante del genere botanico *Ulmus spp.* all'interno della zona contraddistinta, ai sensi del D.D. AMAP P.F. SFA n. 245 del 24.11.2022, dal medesimo stato fitosanitario.

Esito dell'istruttoria

Si ritiene che i requisiti per l'utilizzo, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), di legname specificato di cui alla comunicazione presentata dal sig. Stefanini Francesco residente in via Santa Maria Apparve 23 e dalla sig.ra Stefanini Chiara residente in via San Girolamo 1/a - Ostra (AN), siano stati rispettati.

Per quanto esposto sopra si propone di procedere all'adozione del provvedimento finale conforme all'esito dell'istruttoria al fine:

- di confermare al sig. Pasquali Luigino residente in via Madonnetta n. 38, Francavilla d'Ete (FM), ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.01.2017, la possibilità di utilizzo per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico) di legname specificato derivante da piante del genere botanico *Ulmus spp.* a dimora nel foglio 3 particelle 2 – 87 – 575 - 525, nel Comune di Francavilla d'Ete (FM) e nel foglio 136 particelle 11 e 44 nel Comune di Fermo (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- di stabilire che le attività di spostamento del suddetto legname, dai luoghi di origine a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente decreto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)

